



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

943

in data

20/09/2012

OGGETTO:

L.R.12/2011 ESTENSIONE DELLA L.R.11/85 AI TRAPIANTATI DI
FEGATO,CUORE E PANCREAS - RICONOSCIMENTO DI N. 1
BENEFICIARIO

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 0506/2012 ;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la L.R. 30 giugno 2011,n.12;

ATTESO che la nuova norma, al comma 3 dell'art. 18 dispone che: " le provvidenze di cui al secondo alinea dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n.11(nuove norme a favore dei nefropatici) sono estese anche ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; alla relativa spesa valutata in euro 100.000 annui si fa fronte mediante le disponibilità recate dall'UPB S05.03.007";

VISTA la circolare della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale prot. n. 4253 del 4.4.2012, circolare esplicativa in merito alla L.R. n. 12/2011, che fornisce le indicazioni in merito alla procedura da adottare a favore dei cittadini sottoposti a trapianto di fegato, cuore e pancreas per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno;

ATTESO che la predetta circolare stabilisce che il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è corrisposto alle condizioni e nelle misure previste dall'art. 6 della L.R. 11/1985 modificato dalla L.R. n. 43/1993 e dagli adeguamenti previsti dall'art. 8 comma 21 della L.R. 3 /2009 e che i benefici dovranno essere erogati a partire dal primo controllo post- trapianto;

CONSTATATO che la suddetta legge regionale ha efficacia dal 5 luglio 2011 e non ha valore retroattivo;

VISTA la domanda , tendenti ad ottenere i benefici di cui alla L.R.12/2011;

- nota presentata in data 20.09.2012 prot. n. 12897 dal Sign. " Omissis" .

Esaminata la documentazione presentata, in particolare la certificazione medica, dalla quale si evince che i richiedenti sopra indicati sono affetti da patologia prevista dalla L.R.12/2011;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento dei richiedenti "Omissis," quale beneficiari della provvidenza di cui alla L.R.12/2011;

Ritenuto non acquisire il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in quanto il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di riconoscere quali beneficiari delle provvidenze di cui alla L.R. 12/2011 i richiedenti "Omissis" con decorrenza dal primo giorno di inizio del programma di trattamento e cura;

Di dare atto che si provvederà con successivo atto all'impegno di spesa e alla conseguente liquidazione del rimborso delle spese di viaggio.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 24/09/2012**

Il Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
